

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAIZEN PINE'

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica KAIZEN PINE**”, in breve “**A.S.D. KAIZEN PINE**” (d’ora in poi l’“Associazione”), con sede in via Del 26 Maggio nr. 23 – 38042 Baselga di Pinè (TN). La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall’Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l’Associazione risulti iscritta.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nemmeno in forma indiretta. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione derivanti dall’attività associativa dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria, in attività sportive o all’incremento del patrimonio dell’Associazione.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti - anche in modo indiretto - fondi, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

L’associazione sportiva dilettantistica si propone di esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, in particolare riferita allo sport del karate, della pesistica e della cultura fisica.

Per raggiungere lo scopo sociale, l’associazione potrà:

- a) organizzare attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e/o non competitivo e partecipare e/o collaborare a gare, tornei, campionati e/o eventi sportivi;
- b) promuovere ed organizzare corsi di avviamento e formazione allo sport ed all’attività motoria, con particolare riguardo al settore giovanile e degli over 60;
- c) promuovere ed organizzare l’avviamento alla pratica sportiva nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- d) promuovere ed organizzare attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;



- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

L'Associazione, nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa attuazione, potrà svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli Soci e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Essa potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, essa potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Art. 3 – Affiliazione

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI n. 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e/o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi. Costituiscono pertanto parte integrante del presente Statuto le norme e direttive del CONI, degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate e/o Ente di Promozione Sportiva, cui l'Associazione è affiliata, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

Art. 4 – Funzionamento

L'Associazione garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5 – Domanda di ammissione

Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a valutare ed eventualmente accogliere la domanda di ammissione dell'aspirante Socio.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci è garantita l'uniformità del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto: in tal senso, gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 – Soci

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi a ciò deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I Soci godono dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, esercitando il diritto di voto nelle assemblee.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le decisioni degli Organi sociali e di corrispondere la quota associativa.

Art. 7 – Quota associativa

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, essi partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. La quota o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e in ogni caso non potranno essere restituiti.

Art. 8 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per dimissioni, decadenza, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando:

- a) si renda moroso del versamento del pagamento della quota e/o dei contributi associativi deliberati, per un periodo superiore a 3 (tre) mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e delle FSN e/o EPS a cui essa è affiliata, o delle decisioni degli Organi sociali;
- c) assuma una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché alle normative antidoping.



3

- d) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) arrechi danni, anche morali, all'Associazione;
- f) intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata o PEC. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9 – Organi sociali

Gli Organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e – qualora istituito – il Revisore dei Conti.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i Soci che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

È ammessa la rappresentanza dei Soci per delega. Ogni Socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il rendiconto economico, assieme alla relazione degli amministratori, è messo a disposizione dei Soci che lo richiedano durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e sino all'approvazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei Soci, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea l'ordine del giorno programmato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico-finanziario, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria spetta:

- a) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- b) l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Revisore dei Conti, ove istituito;
- d) l'approvazione degli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- e) l'assunzione di ogni decisione in merito agli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

- (i) la modifica del presente statuto;
- (ii) lo scioglimento dell'Associazione;
- (iii) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti (i) e (ii), devono essere adottate a maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea dei Soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo Statuto.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.



Egli assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.



Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci per il periodo di 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il numero dei suoi componenti varia da tre a cinque secondo delibera dell'Assemblea.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, il Vicepresidente ed il Segretario. Entrambe le funzioni potranno essere svolte anche da un solo Consigliere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive. Egli cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- a) delibera sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci, potendo delegare al Presidente la valutazione e l'eventuale accoglimento della domanda di ammissione dell'aspirante Socio.
- b) determina annualmente l'ammontare delle quote sociali.

c) predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea;

d) cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei Soci;

e) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

f) delibera le spese di carattere straordinario, potendo altresì conferire il potere di straordinaria amministrazione al Presidente;

g) assume le decisioni relative alle attività complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione;

h) può nominare, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

i) può predisporre regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei Consiglieri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche a mezzo di conferenze audio o video a distanza. Nel caso di impossibilità di riunione contestuale dei membri del Consiglio Direttivo, le decisioni potranno essere altresì adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 13 – Il Revisore dei Conti

L'Assemblea può istituire e nominare un Revisore dei Conti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Il Revisore dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art. 14 – Decadenza degli Organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono per dimissioni o per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito l'Amministratore per la quale è proposta.

Art. 15 – Amministrazione e patrimonio

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 16 – Durata e scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, fatte salve diverse disposizioni di legge.


Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme del Codice Civile e delle disposizioni di legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Approvato in Basella di Pinè, 15 novembre 2023

Il Segretario

Marcia De Fatima Vitt Lima



Aggiornato a Borgo Valsugana il

Pagamento con


mod. F24 o F32 del

cod ente.

Totale Riscosso

Il Presidente

Michele Pizzini



Reg.

Ipot.

Cat.

Bello

Dir.

€

200,00

200,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA

